

**AVVOCATURA CIVICA
COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
AVV. Antonella DI BITONTO
Patrocinante in Cassazione
Piazza Umberto I - 80027 Frattamaggiore (NA)
Tel. 081.889.03.60 - Fax 081.836.94.98
C.F. DBTNL73H46F8390
PEC: avv.antonelladibitonto@legalmail.it**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA - Sezione Quarta Bis

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

a mezzo notifica per pubblici proclami nel giudizio recante il n. 12969/2021 R.G.R.

Per: **COMUNE DI FRATTAMAGGIORE** (NA) - (c.f. 80024820633),
in persona del Sindaco p.t. dott. Marco Antonio Del Prete, rapp.to e difeso,
per procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed al ricorso per
motivi aggiunti, dall'avv. Antonella Di Bitonto della Civica Avvocatura (c.f.
DBTNL73H46F8390; pec: avv.antonelladibitonto@legalmail.it; fax:
081/8369498) con la quale elett.te domicilia presso il sopra indicato
domicilio digitale come da pari indicata pec da Registro di Giustizia

A) La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione **dell'ordinanza del Tar Lazio - Roma, sezione Quarta Bis, n. 8624 del 25.06.2022**, resa nel giudizio n. 12969/2021 R.G.R., al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio, e dunque la legale conoscenza del rubricato pendente giudizio, nei confronti di *"tutti i soggetti della graduatoria ammessi al finanziamento "Bando sport e periferie 2020"* approvata con decreto del Dipartimento per lo Sport presso la P.C.M. in data 13.09.2021, come in seguito modificata ed integrata nonché approvata con nuovo decreto del Dipartimento per lo Sport presso la P.C.M. in data 25.03.2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del R.G. n. 12969/2021 nella sottosezione *"Ricerche - Ricorsi"* presente all'interno della pagina relativa al *"TAR Lazio - Roma"*.

A tali effetti di autorizzata notifica per pubblici proclami

SI DA' AVVISO

--che il TAR Lazio - Roma, sezione Quarta Bis, con la ricordata **ordinanza del Tar Lazio - Roma, sezione Quarta Bis, n. 8624 del 25.06.2022**, resa nel giudizio n. 12969/2021 R.G.R., autorizzando la notifica per pubblici proclami del presente atto e relativi allegati, ha disposto, in particolare, che *“il ricorrente principale, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una comunicazione contenente l’indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, anche con riferimento ai motivi aggiunti, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione”*;

--che gli elementi identificativi del giudizio d’interesse n. 12969/2021 R.G.R. sono i seguenti:

- 1. Autorità giudiziaria adita:** Tar Lazio - Roma, sezione Quarta Bis;
- 2. Estremi del ricorso:** R.G.R. n. 12969/2021;
- 3. Ricorrente:** Comune di Frattamaggiore;
- 4. Resistente:** Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport;
- 5. Controinteressati evocati in giudizio:** Comune di Serracapriola e Comune di Mendicino;
- 6. Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso principale:**
 - a) decreto del Dipartimento per lo Sport presso la P.C.M. in data 13.09.2021, privo di protocollo, pubblicato sui siti istituzionali in pari data (www.governo.it e www.sport.governo.it), recante l’approvazione della graduatoria finale di merito relativa al finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13.07.2020, nonché la medesima approvata graduatoria di cui agli allegati A, B e C al detto decreto, anche laddove, nell’allegato B, il Comune di Frattamaggiore risulta non ammesso e pertanto escluso dal finanziamento del proprio progetto per *“violazione par. 6 lett. e e par. 8 lett. g”*;
 - b) nota DPS-0012289-P-19/10/2021, ad oggetto *“Bando sport e periferie 2020 - richiesta motivazione esclusione domanda prot.*

BANDO202002457”, a firma del Coordinatore del Servizio II del Dipartimento per lo Sport, recante la causale motiva dell’esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Frattamaggiore (“*violazione par. 6 lett. e e par. 8 lett. g*”);

c) comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti del Dipartimento per lo Sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, non conosciuta nel contenuto, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito dell’effettuata procedura d’esame, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione, in seguito integralmente recepita nell’impugnato decreto del Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021;

d) Bando Sport e Periferie pubblicato in data 13 luglio 2020, limitatamente al paragrafo 6, lett. e., nonché al paragrafo 8, lett. g), laddove questi fossero interpretabili in senso corroborativo della decretata esclusione dal finanziamento del progetto presentato dal Comune ricorrente e, dunque, se ed in quanto ritenuti lesivi dei propri interessi;

e) ogni altro lesivo e pregiudizievole atto e/o provvedimento antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso, anche di estremi ignoti;

7. Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso per motivi aggiunti:

a) Decreto del Capo del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, privo di protocollo e di data, pubblicato sul sito istituzionale il 25.03.2022, recante l’approvazione, nell’ordine, della “*graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al presente decreto*”, nonché delle “*risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta, come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell’attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute*

non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità”;

b) *“note del 18 gennaio 2022, del 2 e 4 febbraio 2022 e del 3 marzo 2022 al Responsabile Unico del Procedimento concernenti le proposte di un elenco di richieste di contributo da trasmettere alla Commissione giudicatrice per la successiva riammissione alla procedura di valutazione sia a seguito delle numerose istanze di riammissione presentate dagli Enti risultati non ammissibili o non finanziabili nella graduatoria provvisoria sia a seguito di ordinanze di accoglimento di alcune istanze cautelari avanzate dai ricorrenti, agli atti del Dipartimento per lo Sport, emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio”;*

c) *“comunicazione del 14 marzo 2022, con la quale il Presidente della citata Commissione ha trasmesso, all’esito delle valutazioni effettuate, la graduatoria definitiva di merito delle proposte progettuali pervenute nell’ambito del bando “Sport e Periferie” del 13 luglio 2020, rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame”;*

d) Bando Sport e Periferie pubblicato in data 13 luglio 2020, limitatamente al paragrafo 6, lett. e., nonché al paragrafo 8, lett. g);

e) ogni altro lesivo e pregiudizievole atto e/o provvedimento antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso, anche di estremi ignoti;

8. Sintesi dei motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti

Relativamente al ricorso principale

Con il ricorso principale RGR n. 12969/2021 il Comune di Frattamaggiore censurava la propria esclusione dal finanziamento del progetto esecutivo presentato nell’ambito concorsuale di cui al Bando “Sport e Periferie 2020” della P.C.M. - Dipartimento per lo Sport del 13 luglio 2020, infondatamente motivata dalla tardiva rimessione, nell’attivata sede di soccorso istruttorio, in data 28.05.2020 anziché entro il 27.05.2020, della richiesta delibera giuntale n. 62/2021 di “ratifica” del prefato progetto esecutivo già approvato dal competente dirigente.

A giudizio dell’intimata Amministrazione risultavano violati il paragrafo 6, lett. e), del Bando, richiedente la produzione della *“e. delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico”*, ed il

successivo paragrafo 8, lett. g), che annoverava tra le cause di esclusione le richieste “g) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6”, sebbene il paragrafo 6, lettera c), del Bando prevedesse la redazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 50/2016.

In particolare, con nota DPS-0006699-P-17.05.2021, rimessa con pec di pari data, h. 18:40:40, il Capo Dipartimento per lo Sport presso la P.C.M. sospendeva “ogni valutazione in ordine alla verifica dell’ammissibilità alla successiva fase di valutazione di merito”, richiedendo al Comune ricorrente, per il prosieguo dello scrutinio, ex art. 6, lett. b), della l. n. 241/1990, di trasmettere al servizio *progettisport@pec.governo.it*, entro e non oltre il termine di 10 giorni dal 17.05.2021, “la documentazione idonea a superare le criticità rilevate, e segnatamente: a) deliberazione di Giunta Comunale di piena ratifica di quanto approvato con la determina dirigenziale citata in premesse; b) il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Mario Montanari richiamato nel verbale di validazione già agli atti del procedimento; c) i 4 files contenenti gli elaborati progettuali, sottoscritti digitalmente dall’Ing. Domenico Raimo in data 28/10/2020, in formato leggibile, ovvero non danneggiati alla fonte o in sede di caricamento a sistema (si valuti la scomposizione informatica in ulteriori files dei quattro sopra citati)”, avvertendosi che, “qualora non dovesse pervenire la documentazione puntualmente richiesta o qualora non dovesse pervenire entro il termine indicato sopra, la domanda dovrà ritenersi non ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione giudicatrice”.

La richiesta integrazione documentale di cui sopra veniva evasa con nota comunale prot. n. 12141 del 27.05.2021, rimessa, in uno agli allegati, con pec di pari data, h. 11:09. Venivano pertanto tempestivamente trasmessi nel termine accordato entro il 27 maggio 2021 i seguenti atti integrativi: “1. Rapporto di verifica del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, firmato digitalmente; 2. Files del Progetto Esecutivo firmati digitalmente dal sottoscritto ing. Domenico Raimo; 3. Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 26.08.2020”.

In pratica, l'integrazione *de qua*, tra cui rileva la predetta delibera giuntale n. 98 del 26 agosto 2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, accedeva ai già trasmessi atti dirigenziali, ovvero alla determina n. 571-910 del 23.10.2020 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento ed alla determina n. 573-912 del 23.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.

In più, a mero titolo cautelativo, in data 28.05.2021, si trasmetteva l'impropria delibera di Giunta Comunale n. 62 di pari data di "ratifica" dei già prodotti atti dirigenziali.

Sicchè, inopinatamente, il Coordinatore del Servizio II del Dipartimento per lo Sport, con nota DPS-0012289-P-19/10/2021, rimessa via pec in pari data, rilevava che *"la criticità che ha comportato l'esclusione è stata la mancata integrazione documentale rispetto ad una delle carenze rilevate nell'ambito del procedimento di soccorso istruttorio che è stato espletato. Nello specifico era stata richiesta, tra le altre, la produzione della delibera di Giunta di ratifica della precedente determina dirigenziale già in atti, ma tale delibera non è stata prodotta entro il termine perentorio concesso, bensì il giorno successivo, e ciò ha portato, per doverosa tutela della par condicio rispetto agli altri partecipanti, alla decisione di esclusione per violazione delle disposizioni richiamate nel virgolettato di cui sopra (id est: "violazione par. 6 lett. e. e par. 8 lett. g)")*, che richiedevano appunto l'approvazione da parte dell'organo collegiale del livello di progettazione con cui si concorreva, **qui l'esecutivo**. Alla decisione di esclusione si è pervenuti anche considerando che *"La mancata o inesatta regolarizzazione della domanda di partecipazione, così come richiesta..., al pari della regolarizzazione tardiva, costituisce causa di esclusione che può ritenersi autonoma rispetto alle altre cause (tassative) di esclusione previste dalla legge"* (così A.N.A.C. delibera 9 marzo 2021, n. 213)".

Il Comune di Frattamaggiore impugnava gli atti di cui al sopra trascritto capo 6. deducendo:

I.- VIOLAZIONE IN PARTE QUA DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DEL D. LGS. N. 50/16 E DEGLI ARTT. 17 E SS. DEL D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE DEGLI

ARTT. 48 E 107 DEL D. LGS. N. 267/2000. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 PER CARENTE ED APPARENTE MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA'. MANIFESTA ILLOGICITA'. ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAZIONALITA' E DELLA INCONGRUITA'. SVIAMENTO.

L'Autorità emanante non ammetteva al finanziamento il Comune ricorrente ritenendo tardiva la produzione della delibera giunta di ratifica di approvazione dell'intervento in progetto richiesta in sede di soccorso istruttorio procedimentale ex art. 6 della l. n. 241/1990.

Il Comune ricorrente ne censurava l'operato ritenendo illegittima la norma del Bando che onerava l'ente pubblico all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera da parte dell'organo giunta, trattandosi di attività rimessa alla competenza dirigenziale (art. 107 del d. lgs. n. 267/2000; art. 23 del d. lgs. n. 50/16 ed artt. 17 e ss. del d.p.r. n. 207/2010), regolarmente disimpegnata dal competente dirigente con determina n. 571-910 del 23.10.2020.

II.- VIOLAZIONE *IN PARTE QUA* DEL BANDO CONCORSALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 PER CARENTE ED APPARENTE MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETA'. MANIFESTA ILLOGICITA'. ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAZIONALITA' E DELLA INCONGRUITA'. SVIAMENTO.

Ferma ed impregiudicata la censura di cui al primo motivo, si appuntava la ritenuta perentorietà del termine accordato in sede di soccorso istruttorio procedimentale per la produzione della non prescritta delibera giunta di ratifica degli atti dirigenziali approvativi del progetto esecutivo dell'opera, comunque da ritenersi tempestiva, non essendo la ritenuta perentorietà del termine prevista dal Bando né dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990.

Relativamente al ricorso per motivi aggiunti

Con ricorso per motivi aggiunti venivano impugnati gli atti di cui al precedente capo 7. per intrinseca invalidità e per illegittimità derivata poiché, all'esito dell'operato riesame, anche indotto da ordinanze cautelari giudiziali, nella riapprovata graduatoria finale di merito, datata 25 marzo 2022, si dava conferma dell'esclusione dal finanziamento del progetto esecutivo presentato dal Comune di Frattamaggiore con l'identica errata reiterata causale motiva già censurata, ovvero per "*violazione par. 6 lett. e. e par. 8 lett. g.*" (cfr. all. "B" all'impugnato nuovo Decreto del Capo del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.03.2022).

All'uopo, si deduceva:

I.- VIOLAZIONE DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 23 DEL D. LGS. N. 50/16 E DEGLI ARTT. 17 E SS. DEL D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 48 E 107 DEL D. LGS. N. 267/2000. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. CARENTE ED APPARENTE MOTIVAZIONE. CARENTE ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO

Con tale motivo aggiunto si ribadiva la censura di cui al primo motivo del ricorso principale.

Acclarato che il ricorrente Comune presentava, tra gli altri, nei termini prescritti in sede di soccorso istruttorio, gli atti relativi all'approvazione del progetto esecutivo (determina dirigenziale n. 573-912 del 23.10.2020) e la delibera di G.C. n. 98 del 26.08.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, fondatamente si riaffermava che l'approvazione del progetto esecutivo si ascrive unicamente alla funzione dirigenziale ex art. 107 del d. lgs. n. 267/2000. L'esclusiva competenza dirigenziale in materia supporta l'addotta illegittimità del citato paragrafo 6, lett. e), del Bando, restando inibito all'organo giuntale, nell'ambito delle proprie prerogative ex art. 48 del d. lgs. n. 267/2000, approvare o ratificare

il già approvato progetto esecutivo, se non violandosi il principio della separazione tra gestione politica e gestione amministrativa.

E' infatti immanente il principio secondo cui la potestà di indirizzo politico e di controllo è tipicamente di pertinenza degli organi di governo, mentre la rispettiva potestà di attuazione e di scelta degli strumenti tecnici, finanziari e giuridici è esclusiva dei dirigenti, che la esercitano mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Ad ulteriore conferma della censurata illegittimità soccorrono gli artt. 23 del d. lgs. n. 50/2016 e 17 e ss. del d.p.r. n. 207/2010 che dettano prescrizioni in tema di livelli di progettazione in materia di lavori pubblici.

La fondatezza del motivo aggiunto è certificata dai conformi rilievi patrocinati dal Giudice cautelare di appello.

Infatti, con ordinanza n. 1409 del 25.03.2022 della IV Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal ricorrente avverso la riformata ordinanza di prime cure n. 510/2022, quest'ultima reiettiva della richiesta misura cautelare, così si statuiva: *“Considerato che il paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico per l’attribuzione del finanziamento in esame, disciplinante i “termini e modalità di presentazione delle domande”, prevede che, tra la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura, venga allegata anche la “delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico” (lett.e); Rilevato che il Comune appellante ha presentato un progetto di livello esecutivo e ha prodotto, nei termini prescritti in sede di soccorso istruttorio, sia gli atti dirigenziali relativi all’approvazione del progetto esecutivo che la deliberazione della Giunta di approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica; Ritenuto pertanto che non potesse costituire causa di esclusione, nel caso in esame, la mancata tempestiva presentazione della delibera giuntale di “ratifica” di un atto (il progetto esecutivo) adottato dall’organo ordinariamente competente, essendovi comunque, a monte, l’approvazione della progettazione preliminare da parte della Giunta; Ritenuto quindi che l’appello - ad un primo esame - presenti apprezzabili elementi di “fumus”; Ritenuto infine che le esigenze cautelari rappresentate*

dall'appellante possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecita fissazione del merito in primo grado (...)”).

II.- VIOLAZIONE DEL BANDO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. CARENTE ED APPARENTE MOTIVAZIONE. CARENTE ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO

L'illegittima esclusione del Comune ricorrente dal richiesto finanziamento derivava unicamente dalla tardività della trasmissione della delibera di ratifica del progettato intervento n. 62/2021. In pratica, tale delibera veniva acquisita il 28 maggio 2021 anziché entro il 10° giorno scadente il 27 maggio 2021.

In detta nota veniva richiamata la perentorietà del termine concesso ai richiesti fini integrativi documentali, erroneamente ritenuta avallata dalla delibera dell'ANAC n. 213/2021, e la necessità di garantire la *par condicio* tra i competitori; inoltre, si ritenevano violati il par. 6 lett. e. ed il par. 8 lett. g) del Bando, *“che richiedevano appunto l'approvazione da parte dell'organo collegiale del livello di progettazione con cui si concorreva, **qui l'esecutivo**”* (così la P.C.M., che ribadiva l'illegittima richiesta di acquisizione della delibera giunta di approvazione del progetto **“esecutivo”**, invece di competenza dirigenziale).

Nello specifico, appare violata la norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, richiamata dall'Amministrazione intimata nel contesto dell'esperito soccorso istruttorio procedimentale, che abilita, in sede di istruttoria, all'attività suppletiva integrativa, laddove non prevede alcun termine in sede di espletamento di tale attività, tampoco perentorio.

Né il paragrafo 8, lett. g), del Bando, nell'enumerare le cause di esclusione, prevede termini perentori nell'escludere le richieste *“pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6”*.

Si è dell'avviso che la perentorietà del termine procedimentale è solo quello qualificato tale dalla legge e non anche quello arbitrariamente stabilito dall'autorità procedente in assenza di vincolo contenuto nella *lex specialis*.

A titolo esemplificativo e comparativo, rileva il termine perentorio legale stabilito in sede di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016, che però, attesa la relativa specialità, resta insuscettivo di applicazione analogica nella specie. Ed è a tale norma che rinvia il C.G.A. Regione Siciliana nella pronuncia n. 48 del 31.01.2018, a sua volta menzionata nella delibera dell'ANAC n. 213/2021 inconferentemente richiamata dal Dipartimento a fondamento corroborativo della avversata causale motiva di esclusione dal finanziamento, secondo cui "*il mancato assolvimento da parte della società concorrente ad una richiesta di integrazione documentale sulla indicazione della terna dei subappaltatori integra un'autonoma causa di esclusione ai sensi dell'art.83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016*"(così il supremo giudice siculo).

Non essendo previsto alcun termine nel Bando per l'integrazione documentale in concorso, né è lecito invocare l'applicazione analogica di termine perentorio legale, la produzione dell'ulteriore non necessaria delibera giuntale n. 62/2021 non può essere considerata tardiva, non restando abilitata l'autorità richiedente ad autoqualificare perentorio il termine concesso per la richiesta integrazione documentale, se non in violazione della *lex specialis*, che nulla prevede al riguardo.

Va pure disattesa, per l'identica causale, l'assunta violazione della *par condicio competitorum*, apparendo il medesimo principio maggiormente tutelato dal *favor participationis*.

9. *Petiturum dei gravami*: accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti impugnati e con declaratoria di riammissione del Comune ricorrente alla valutazione della propria domanda illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale ed al relativo utile inserimento nella graduatoria di merito finalizzato a conseguire il finanziamento del progetto presentato per la realizzazione di una struttura a copertura del campo polivalente ubicato in via Rossini, di importo generale pari ad € 699.777,95, trattandosi di attività vincolata sotto il profilo

della discrezionalità tecnica. Emanarsi, comunque, le misure attuative dell'emananda pronuncia ex art. 34 c.p.a.

10. Trattazione del merito del giudizio: udienza pubblica del 06.12.2022.

11. Indicazione dei soggetti ammessi al finanziamento collocati nella graduatoria di merito: allegato A al decreto del Dipartimento per lo Sport presso la P.C.M. del 25.03.2022 di riapprovazione della graduatoria di merito.

In adempimento della narrata ordinanza del Tar Lazio - Roma, sezione Quarta Bis, n. 8624 del 25.06.2022, si procede con il presente atto alla notifica per pubblici proclami, così come ivi disposto, affinché i controinteressati abbiano piena e legale conoscenza del ricorso e dei motivi aggiunti nel testo sinteticamente descritti.

Agli effetti di cui sopra,

SI CHIEDE

al Dipartimento per lo Sport presso la P.C.M. di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale web, per la durata di 20 giorni a decorrere dal ricevimento del presente atto, di quest'ultimo, della predetta ordinanza del TAR Lazio - Roma, sezione Quarta Bis, n. 8624 del 25.06.2022, del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e dell'Allegato A del decreto Dipartimentale del 25.03.2022.

Si allegano:

- 1) ordinanza del Tar Lazio - Roma, sezione Quarta Bis, n. 8624 del 25.06.2022 Reg. Provv. Coll. sul ricorso n. 12969/2021 R.G.R. in formato digitale;
- 2) ricorso introduttivo;
- 3) ricorso per motivi aggiunti;
- 4) "Allegato A" del decreto Dipartimentale in data 25.03.2022 di approvazione della graduatoria di merito indicante i controinteressati ammessi al finanziamento del "Bando Sport e Periferie 2020";

CON AVVISO

- a) che la pubblicazione, della durata di 20 giorni dalla richiesta, viene fatta in esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio - Roma, sezione Quarta Bis, n. 8624 del 25.06.2022 Reg. Provv. Coll. sul ricorso n. 12969/2021 R.G.R.;
- b) che l'amministrazione rilascerà un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito internet, dell'atto di integrazione del contraddittorio, del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, della suddetta ordinanza e della graduatoria di merito - "Allegato A" del decreto Dipartimentale del 25.03.2022 di approvazione della graduatoria di merito contenente l'elenco dei controinteressati; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Frattamaggiore - Roma, 30 giugno 2022

Avv. Antonella Di Bitonto